



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☒ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/12/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. DOMENICO CARCANO
Dott. STEFANO MOGINI
Dott. MASSIMO RICCIARELLI
Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

SENTENZA
N. 1679
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 32055/2015
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BMD N. IL X 1970
SA N. IL X 1969

avverso la sentenza n. 1021/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/04/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Felice De Nino*
che ha concluso per *il rinvio del rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Montemaro in sostituzione per*
Siriboni che non risponde ai motivi;

Ritenuto in fatto e diritto

1. BMD e SA sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Palermo con decisione confermata in appello dalla Corte locale alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente in favore della costituita parte civile perchè ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 570 comma II nr 2 cod.pen. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore G, affidata, a far tempo dalla separazione dei due imputati alla nonna, GC.

Tanto omettendo, tra l'altro, la B, con condotta permanente e il S sino al dicembre 2010, di versare l'importo di euro 250,00 mensili disposto dal Tribunale di Palermo nel giugno del 2010.

2. Propongono autonomi ricorsi i due imputati, ciascuno per il tramite del difensore di fiducia.

2.1 Nel ricorso proposto nell'interesse del S si contesta

- difetto di motivazione quanto alle ragioni segnalate con l'appello relative alla impossibilità del ricorrente di provvedere al dovuto, ascrivendo all'imputato una responsabilità oggettiva occulta;
- difetto di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis, già in vigore all'epoca della decisione;
- error in iudicando quanto alla determinazione della provvisoria.

2.2. Nel ricorso proposto nell'interesse della B si contesta

- violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al dato, incontroverso, della assenza dello stato di indigenza della minore e nel non aver considerato lo stato di disoccupazione della imputata quale causa scriminante;
- vizio di motivazione quanto al dolo, considerando l'incidenza che avrebbe assunto sull'elemento soggettivo il riscontrato stato di indigenza della imputata.

4. I ricorsi, per quanto precisato di seguito, sono inammissibili.

5. La lettura congiunta delle due sentenze disvela con evidenza che sin dal 1999 i due ricorrenti, dopo essersi separati, hanno dismesso ogni interesse nei confronti della figlia minore, affidata prima provvisoriamente poi definitivamente alla nonna che in via esclusiva ebbe ad interessarsi del sostentamento della stessa.

Nel 2010 il Tribunale di Palermo ebbe anche a stabilire la somma, gravante su ciascuno dei ricorrenti, finalizzata al mantenimento della minore; ciò malgrado, il

S sino a tutto il dicembre 2010 e la B con condotta perdurante, non hanno inteso comunque provvedere.

Emerge, anche, che la B ha percepito redditi variabili sino al 2010 tra i 6000 e 10000 euro e che anteriormente al 2010 ha avuto modo di versare una caparra, in misura di euro 30.000, per l'acquisto di un immobile (del valore complessivo di euro 160.000) ; che il S, dichiarato fallito nel 2009, non ha dichiarato redditi dal 2006 al 2011 ma ha lavorato dal 2001 al 2003 (con retribuzione per euro 900 mensili) mentre dal 2003 al 2011 ha collaborato nell'attività di impresa della propria compagna accettando tuttavia dalla stessa di non venir retribuito.

6. Alla luce dei superiori dati, emerge la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

6.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui le sentenze di merito si sono puntualmente attenute, lo stato di bisogno della minore è presunto e sullo stesso non incide, rispetto agli obblighi di sostentamento gravanti sui due ricorrenti, l'intervento in surroga posto in essere da terzi (cfr da ultimo Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014 - dep. 23/12/2014, P.C in proc. S, Rv. 261871).

6.2. Ne è determinante al fine lo stato di disoccupazione rivendicato dalle difese dei ricorrenti ove tanto non costituisce la causa di un comprovato stato di indigenza, questo sì decisivo rispetto alla possibilità di garantire alla minore il sostentamento, effettivo motivo della impossibilità a provvedere e causa ostativa della responsabilità penale sanzionata per la condotta di cui all'art. 570 comma 2 nr 2 cod.pen.

Nel caso non solo non è stata provato tale stato di indigenza ma sono stati acquisiti elementi di segno contrario destinati a confermare la correttezza in diritto della valutazione spesa dai giudici del merito.

6.2.1. Così, per la B è emersa, una disponibilità reddituale, anche minima, sino al 2010, certamente tale da poter destinare al mantenimento della figlia anche un minimo contributo, rimasto inevaso anche nel 2010 malgrado il modesto importo stabilito in tale senso a far tempo dal tale anno dal Tribunale di Palermo.

Di più. Il versamento della caparra per l'acquisto di un immobile stride con evidenza, sul piano oggettivo, con l'addotta impossidenza finanziaria ed emargina, con contorni ancora più marcati, il tenore dell'inadempimento all'obbligo di sostentamento della figlia minore ascritto all'imputata, così da rendere evanescenti i generici dubbi prospettati dalla difesa quanto alla presenza del dolo, già travolti dalla puntuale motivazione resa sul punto in primo grado (cfr pagina 7 laddove si segnala l'indifferenza mostrata dalla imputata nei

confronti della figlia ben oltre il semplice impegno a garantirne il sostentamento economico)..

6.2.2. Il S. perso il lavoro nel 2003, nel periodo successivo ha pacificamente collaborato con la nuova compagna nell'attività propria di quest'ultima decidendo volontariamente di non farsi retribuire. Ma il costo di una siffatta scelta, una volta che venga addotto a sostegno del mancato sostentamento della figlia minore, finisce per ricadere sullo stesso ricorrente, essendo la relativa impossidenza finanziaria, ove coerente ai dati formale offerto dalla emergenza reddituale, non giustificata da fattori esterni estranei alla volontà del soggetto obbligato così da risultare indifferente al fine perseguito dalla difesa.

7. Quanto alla invocata, dalla difesa del S., applicazione alla specie del disposto di cui all'art. 131 bis cod.pen. osserva la Corte come la relativa questione, in linea di principio, possa ritenersi rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello.

La sua prospettazione, tuttavia, non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano dal testo della sentenza impugnata, in termini di ~~assoluta~~ ^{assoluta} evidenza, le condizioni per l'applicabilità dell'istituto (in termini cfr Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015 - dep. 22/05/2015, Fantoni, Rv. 263693) .

Nel caso, le motivazioni spese dai giudici del merito, consolidano l'idea di un inadempimento cristallizzato nel tempo, frutto di scelte ribadite mai interrotte da soluzioni continuità (in un consistente arco temporale, segnatamente dal 1999 al 2010 per il S.), destinate a privare la figlia minore dei mezzi di sussistenza malgrado la prova acquisita nel corso del giudizio di certamente sussistenti sostegni finanziari utili a garantire un anche minimo contributo, nel caso sistematicamente omesso.

Ci si trova innanzi, dunque, in ragione di quanto prospettato nel merito, ad una condotta ripetuta nel tempo, indice di manifesta e maturata indifferenza rispetto alle sorti della minore, che, cristallizzata in questi termini, mal si attaglia all'istituto rivendicato.

8. La contestazione sulla provvisoria, addotta nel ricorso del S., esonda i confini dei motivi prospettabili in sede di legittimità, secondo il costante orientamento espresso sul tema da questa Corte (da ultimo vedi Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486).

9. Ne consegue la decisione assunta nei termini di cui al dispositivo che segue ,
con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado e di una somma,
liquidata in termini di equità, in favore della cassa delle ammende .

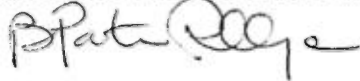
PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 9 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Vincenzo Rotundo

